



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

Regolamento per l'esercizio del servizio trasporto di persone mediante noleggio di autovetture con conducente

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC n. 35.DEL30/07/2021.

IN VIGORE DAL 29/08/2021

INDICE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI .

Articolo 1	Disciplina del servizio
Articolo 2	Definizione del servizio
Articolo 3	Requisiti ed ubicazione della rimessa
Articolo 4	Autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione
Articolo 5	Numero delle autorizzazioni
Articolo 6	Cumulo dei titoli
Articolo 7	Condizioni di esercizio
Articolo 8	Caratteristiche degli autoveicoli
Articolo 9	Commissione Comunale Consultiva

TITOLO II -LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE

Articolo 10	Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
Articolo 11	Colloquio per gli aspiranti alla professione.

TITOLO III -NORME RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO.

Articolo 12	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.
Articolo 13	Commissione di concorso
Articolo 14	Contenuti del bando
Articolo 15	Titoli oggetto di valutazione
Articolo 16	Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività.
Articolo 17	Trasferibilità dell'attività

TITOLO IV-L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 18	Inizio e sospensione del servizio
Articolo 19	Comportamento del conducente in servizio
Articolo 20	Comportamento dell'utente durante il servizio
Articolo 21	Interruzione del trasporto
Articolo 22	Tariffe
Articolo 23	Reclami ed esposti
Articolo 24	Responsabilità del titolare
Articolo 25	Cessazione dell'attività

TITOLO V-VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 26	Sanzioni amministrative
Articolo 27	Sospensione dell'autorizzazione.
Articolo 28	Decadenza
Articolo 29	Disposizioni finali
Articolo 30	Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Disciplina del servizio.

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, è disciplinato, oltre che dalle norme del presente regolamento dalle seguenti normative:

- L. 15.1.1992 art. 21 “*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*” e successive modificazioni ed integrazioni”;
- dalla Legge regione Toscana 6.9.1993 n. 67 “*Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio*”;
- Decreto Legge 14/12/2018 n. 135 “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”;
- Legge n. 12 dell’11/02/2019 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14/12/18 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”;
- dalle direttive regionali di cui alla delibera del Consiglio Regionale della Toscana in data 01.03.1995 n. 131”*Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla L.R. n. 21 del 15 gennaio 1992 e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali*”
- dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “*Nuovo Codice della Strada*” e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “*Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada*” e successive modifiche ed integrazioni;

L’inizio dell’attività di noleggio con conducente con autovettura è effettuata in conformità dei parametri di riferimento numerici stabiliti dall’Amministrazione Comunale, tenendo conto delle variabili caratterizzanti il proprio territorio (numero di abitanti; centri di servizio socio-sanitario, culturali, sportivi e ricreativi; presenza di attività produttive e turistiche; livello di offerta del trasporto pubblico) e, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative al livello nazionale previste nella Regione e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, di norma ogni tre anni, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 01.03.1995.

Articolo 2. Definizione del servizio.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un’utenza specifica, che avanza presso la sede o la rimessa del vettore apposita richiesta, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

2. L’inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Vecchiano e può avere qualsiasi destinazione.

3. Non è prescritto il rientro in autorimessa al termine di ogni servizio da parte del vettore di N.C.C.

4. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 comma 5 della L. 15.01.1992 n. 21 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Il servizio di noleggio con conducente è svolto mediante autovetture fino a nove posti compreso il conducente .

Articolo 3. Requisiti e ubicazione della rimessa.

1. L'esercizio dell'impresa di noleggio con conducente fino a 9 posti compreso il conducente è subordinato alla disponibilità nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.

2. Le rimesse dei veicoli, che possono anche essere a cielo aperto, devono essere ubicate in luogo privato, non di uso pubblico. L'idoneità della rimessa è accertata in riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica e alla destinazione d'uso.

3. Nel caso di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi di cui all'art. 7 lett. b) e c) della L. 15.01.1992 n. 21 e ss.mm., lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

3. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.

4. E' vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 5 della L. 15.01.1992 n. 21 che recita “ *I Comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi .* “

Articolo 4. Autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione.

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino a 9 posti, compreso il conducente, è subordinato al rilascio da parte del Comune di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 21/1992.

2. Ai sensi dell'art. 7 della legge 21/92 comma 1 i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono:

- essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, in conformità alle leggi sulla cooperazione;
- associarsi in consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 L. 21/1992.

3. Nei casi di cui al comma 2 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.

4. In caso di recesso dagli organismi di cui al 2 comma, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

5. Le autorizzazioni sono cedibili secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

6. Gli elementi essenziali di ogni autorizzazione sono annotati in un apposito registro tenuto a cura dell'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

7. L'originale o copia conforme all'originale dell'autorizzazione, con le successive comunicazioni di variazioni (subingresso e altre) deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

8. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

a) fogli vidimati e con progressione numerica;

b) timbro dell'azienda e/o società titolare dell'autorizzazione;

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

-targa veicolo;

-nome del conducente;

-data, luogo e km di partenza e di arrivo;

-orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

-dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di 2 settimane.

Articolo 5. Numero delle autorizzazioni.

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) L. 21/1992, il numero delle autorizzazioni rilasciabili è di n. 10 (dieci unità).

Il suddetto numero è stato determinato tenuto conto dei seguenti fattori:

- Numero degli abitanti,
- Presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi ,e ricreativi,
- Presenza di attività turistiche,
- Presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
- Organizzazione esistente nell'offerta del servizio di noleggio di autovetture con conducente,
- Presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea;
- Livello di offerta, nel territorio, di altre modalità di trasporto pubblico.

Articolo 6. Cumulo dei titoli.

1. E' vietato in capo ad uno stesso soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da Comuni diversi.

2. E' consentito invece in capo ad uno stesso soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 15.01.1992 n. 21 è riferita ad un solo veicolo e consente l'immatricolazione di un solo mezzo.

Articolo 7. Condizioni di esercizio.

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare, o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per conferimento deve essere comunicato da parte del legale rappresentante dell'organismo associativo, all'ufficio comunale competente, prima dell'utilizzazione dell'autorizzazione da parte dell'organismo stesso mediante comunicazione autocertificata.
3. Le variazioni della forma giuridica, della sede, del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal legale rappresentante dell'organismo collettivo interessato mediante apposita comunicazione autocertificata.
4. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti, o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. La comunicazione autocertificata deve contenere i dati anagrafici, gli estremi dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.
5. Ogni anno il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio competente copia della carta di circolazione del veicolo attestante l'avvenuto superamento della revisione.

Articolo 8. Caratteristiche degli autoveicoli.

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono avere le caratteristiche di cui agli artt. 85 del D. Lgs. n. 285/1992.
2. I veicoli di cui al primo comma devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (pedane mobili, carrozze pieghevoli, stampelle, ecc..).
3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno policromo recante le scritte "NOLEGGIO" "COMUNE DI VECCHIANO" e il relativo stemma del Comune.
4. Devono altresì essere dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
sulla parte superiore la scritta "COMUNE DI VECCHIANO" e "N.C.C.", al centro lo stemma del Comune, nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.
5. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.
6. La locazione di autovetture in sostituzione di quelle che abbiano subito guasti, incidenti o furti è consentita previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Articolo 9. Commissione Comunale Consultiva

Il Comune costituisce una Commissione Comunale Consultiva ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L. 15.01.1992 n. 21.

Nella Commissione medesima è comunque assicurata la presenza di almeno un funzionario dell'ufficio comunale competente per materia, un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiorante rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, un

rappresentante delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale. La Commissione è presieduta dall'Assessore competente per materia e dura in carica 4 anni.

La Commissione tra l'altro:

- 1) vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi a tal fine degli uffici comunali;
- 2) può promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
- 3) può segnalare e formulare proposte alla Commissione Regionale consultiva di cui all'Art. 2 della L.R. 06.09.1993 n. 67.

TITOLO II

LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE.

Articolo 10. Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n.21 e della Legge Regionale n. 67 del 06.09.1993 successive modifiche ed integrazioni per la provincia di Pisa;
- d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero aver riacquisito la capacità personale ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) dichiarazione di non essere sottoposto a misure di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 1 commi 2,3,4,5 bis e ter della Legge 575/65 e che non risultino in atto tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D. Lgvo n. 490/94;
- f) avere a disposizione una rimessa nel Comune di Vecchiano idonea allo svolgimento dell'attività nella quale il veicolo stazioni secondo quanto previsto dalle norme del presente regolamento;
- g) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio, immatricolato ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 per "Uso di Terzi-Servizio di noleggio con conducente".

Articolo 11. Colloquio per gli aspiranti alla professione.

L'idoneità degli aspiranti alla professione di noleggiatore con autovettura nonché di coloro che ne abbiano chiesto la volturazione ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento viene valutata, mediante il superamento di un colloquio avente ad oggetto i seguenti argomenti:

- conoscenza del presente regolamento;
- conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;
- conoscenza dei lineamenti fondamentali di una lingua straniera;

-conoscenza delle caratteristiche storiche e culturali del territorio.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO.

Articolo 12. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli e colloquio a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità del mezzo .

2. Al bando di concorso viene data adeguata pubblicità mediante inserzione sul sito internet del Comune, pubblicazione all'Albo pretorio, avviso sul BURT nonché attraverso ogni altra forma di pubblicizzazione ritenuta idonea quali comunicati stampa, comunicazioni alla associazioni di categoria o altro.

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Articolo 13. Commissione di concorso.

1. Per l'espletamento del concorso, il Responsabile del Servizio nomina un'apposita Commissione di concorso composta:

- a. Responsabile del Servizio competente in materia o suo delegato, in qualità di Presidente;
- b. Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato;
- c. Addetto al Servizio Sviluppo Economico.

2. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un componente nominato dal Presidente della Commissione.

Articolo 14. Contenuto del Bando.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- numero delle autorizzazioni da assegnare;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, delle priorità e dei criteri di valutazione;
- elencazione delle eventuali prove d'esame (colloquio);
- indicazione del termine di presentazione delle domande;
- cause di irricevibilità e di rigetto della domanda;
- rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne l'approvazione, la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- le indicazioni per il reperimento della modulistica e delle informazioni;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.

Articolo 15. Titoli oggetto di valutazione.

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli, assegnando a ciascuno di essi un determinato punteggio:

- Titolo di studio;
- Titoli che attestino la conoscenza di una o più lingue straniere ;
- Anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida;
- Altri titoli attinenti la professione di noleggiatore

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.

3. I punteggi attribuiti a ciascun titolo sono stabiliti dalla Giunta all'atto dell'approvazione del bando di concorso.

Articolo 16. Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività.

1. La graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile della struttura comunale competente, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere assegnate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

3. La graduatoria non ha valore per autorizzazioni di nuova istituzione.

Articolo 17. Trasferibilità dell'attività.

1. Il trasferimento dell'attività è consentito per atto tra vivi a persona designata dal titolare, ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica:

- a. essere titolare dell'attività da almeno cinque anni;
- b. aver compiuto 60 anni;
- c. essere diventato permanentemente inabile o inidoneo a servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art.9. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo designato dagli appartenenti al nucleo familiare, purché in possesso dei requisiti prescritti nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine massimo di 2 anni, il titolo abilitativo decade e l'attività viene messa a concorso.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita o trasferita altra autorizzazione prima che siano decorsi 5 anni dal trasferimento della prima.

TITOLO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.

Articolo 18. Inizio e sospensione del servizio.

1. Nel caso di assegnazione dell'attività o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato per non oltre ulteriori 90 giorni solo nel caso in cui l'assegnatario non abbia la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile, per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività o immediatamente prima, o per altri gravi motivi debitamente documentati. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione sarà revocata.

2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata all'Ufficio Comunale nel termine perentorio di quindici giorni dall'inizio della stessa.

Art. 19. Comportamento del conducente in servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) curare la qualità del trasporto nei minimi particolari;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne faccia richiesta.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- portare animali propri in vettura;
- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree ferroviarie, quando previsto;
- effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 20. Comportamento dell'utente durante il servizio.

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- fumare durante il trasporto;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 21. Interruzione del trasporto.

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 22. Tariffe.

1. I titolari di attività di noleggio con conducente svolto con autovettura anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al 1 comma devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale SUAP.
3. Il corrispettivo per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.
4. Le tariffe devono essere adeguatamente pubblicizzate presso la rimessa e sulle autovetture.
5. Il responsabile SUAP, qualora riscontri la disapplicazione delle tariffe, richiama gli inadempienti. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, viene adottato il provvedimento di sospensione dell'attività.

Art. 23. Reclami ed esposti.

1. Gli utenti del servizio di noleggio di veicoli con conducente che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al competente ufficio comunale, indicando gli estremi dell'autorizzazione N.C.C. e del veicolo.
2. Il responsabile della struttura comunale competente procede agli accertamenti del caso avvalendosi ove necessario della Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 24. Responsabilità del titolare.

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del

titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 25. Cessazione dell'attività.

Il titolare o l'erede che intendano cessare l'attività devono presentare al SUAP una comunicazione telematica di cessazione.

TITOLO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Articolo 26. Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'attività o ai suoi aventi causa, nei casi di pronuncia di sospensione o cessazione dell'attività.

3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare è obbligato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 della L. 689 del 24.11.1981, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

7. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione dell'ufficio comunale competente.

8. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.

9. Il provvedimento è adottato dal competente Responsabile del servizio.

Articolo 27. Sospensione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'esercizio per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Dirigente del Servizio competente, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione accertata o dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- violazione in materia di applicazione delle tariffe;
- violazione per la terza volta nell'anno degli obblighi stabiliti dal regolamento comunale;
- violazione degli art. 186 e 187 del Codice della Strada.

Articolo 28. Decadenza

Il Dirigente del Servizio competente dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione perda il requisito d'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 3 della L.R. 6/9/1993 n. 67 nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento previsti dal presente regolamento comunale e dalla vigente normativa;

- b) qualora il titolare dell'autorizzazione incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) qualora il titolare di autorizzazione interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) qualora il titolare di autorizzazione non proceda con l'inizio del servizio entro 90 giorni dal rilascio del titolo o dall'acquisizione dello stesso per atto tra vivi o "mortis causa".

La decadenza viene comunicata al competente all'Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 29. Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di settore, con particolare riferimento al Codice della Strada ed al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, nonché alla Legge 15/01/1992 n. 21.

Art. 30. Entrata in vigore.

Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio on-line contestualmente alla deliberazione di approvazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.